

VIOLENZA DOMESTICA- DEFINIZIONE

ART. 3 DL 93/2013

- si intendono per violenza domestica *uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*



VIOLENZA DI GENERE O DOMESTICA

CONSIDERANDO 17 E 18 DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a **causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere** o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un **danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico**, o una perdita **economica** alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima [...] e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.



VIOLENZA DI GENERE O DOMESTICA

CONSIDERANDO 17 E 18 DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

(18) La **violenza nelle relazioni strette** è quella commessa da una persona che è **l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima**. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.



Corte EDU Strasburgo
Sezione Prima, 2 marzo 2017
Talpis c. Italia, ric. n. 41237/14



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CEDU 2017 Talpis vs Italy

Nel settembre 2012, la ricorrente, dopo l'ennesima violenza subita dal marito, presenta denuncia per maltrattamenti, lesioni e minacce, chiedendo alle autorità di adottare misure urgenti al fine di proteggere lei e i propri figli. Tali misure non vengono disposte né alcun atto d'indagine viene compiuto fino all'aprile 2013, quando la donna, sentita dalla polizia, attenua le sue iniziali dichiarazioni e accuse nei confronti del marito.

Non risultando nuovi episodi di violenza, il PM chiede e ottiene l'archiviazione per il reato di maltrattamenti, mentre viene disposto il rinvio a giudizio davanti al giudice di pace per il reato di lesioni.

Qualche giorno dopo aver ricevuto l'atto di citazione innanzi al giudice di pace, il marito della ricorrente tenta di uccidere la donna e ne uccide un figlio.

Nel 2015, l'uomo viene condannato all'ergastolo per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e porto d'armi vietate.

CEDU 2017 Talpis vs Italy

La Corte EDU, accogliendo il ricorso, ha condannato l'Italia per la violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), riconoscendo alla ricorrente di essere stata discriminata sulla base del genere (art. 14) in ordine al godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione

CEDU 2017 Talpis vs Italy [4/4]

Dopo aver rimarcato la gravità della violenza domestica e di genere e sottolineato l'elevato grado di attenzione che essa richiede, ha ritenuto responsabili le autorità italiane per aver reso inefficaci le norme, presenti nel nostro ordinamento, utili al contrasto di detto fenomeno criminoso, non avendole applicate in modo tempestivo e adeguato, con ciò dimostrando un'insufficiente competenza professionale nell'apprezzare la natura e il potenziale lesivo di tali forme di violenza. (v. anche CEDU Sez. II 9 giugno 2009, Opuz C. Turchia; Sez. II del 26 marzo 2013, Valiuliene C. Lituania)

CEDU 2017 TALPIS

...The State's obligation under Article 3 of the Convention will not be deemed to be satisfied if the protection afforded by domestic law exists only in theory: above all, it must also **operate effectively in practice**, and that requires a prompt examination of the case without unnecessary delays.

... Article 2 of the Convention also require by implication that the State should set in place **an efficient and independent judicial system by which the cause of a death can be established and the guilty parties punished**. The essential purpose of such an investigation is to secure the effective implementation of the domestic laws which protect the right to life A requirement of **promptness and reasonable expedition** is implicit in that context



**Risoluzione C.S.M. 9 maggio 2018
sulle linee guida in tema di organizzazione
e buone prassi per la trattazione dei
procedimenti relativi a reati di violenza di
genere è domestica.**




**Risoluzione C.S.M. 9 maggio 2018 sulla
violenza di genere**



1. Organizzazione degli uffici requirenti e degli uffici giudicanti
2. Criteri di priorità nella trattazione degli affari
3. Intese tra gli Uffici
4. Buone prassi nei rapporti con Polizia Giudiziaria
5. Buone prassi per l'ascolto della persona offesa e l'impiego di consulenti
6. Buone prassi tra Procure Ordinarie, Uffici Minorili e Giudici Civili
7. Buone prassi tra A.G. e reti territoriali antiviolenza.
8. Buone prassi nei rapporti con i presidi sanitari
9. Buone prassi nei rapporti con i servizi sociali
10. Il ruolo degli enti locali



normativa



L. 19/07/2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2019, n. 173.

In vigore dal 9 agosto 2019

Articolo 1. Art. 347 c.p.p.

Comunicazione immediata della cnr

- ELENCO DEI REATI 'SPIA' DELLA VIOLENZA DI GENERE (non più richiamo alla violenza)
- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO AL PM DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA



Elenco dei reati: UN 'CODICE' NEL CODICE

Non piu' il dato della "violenza" come parametro di intervento

- D.L. 93/2013 convertito in l. 119/2013 per l'avviso alla p.o. della richiesta di archiviazione ex art. 408 co. 3 bis c.p.p. e della istanza di modifica della misura cautelare ex 299 c.p.p.;

- l. 212/2015 che ha introdotto l'art. 90 ter c.p.p. in tema di comunicazione alla p.o. dell'evasione e della scarcerazione.

(SSUU n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265893 ha esteso l'area dei crimini violenti a quelli consumati attraverso vessazioni non solo fisiche, ma anche psicologiche (612 bis e 572 c.p.), lasciando però aperto il problema se la tutela accordata alla vittima di reato violento vada circoscritta ai soli casi in cui vi sia una pregressa relazione personale tra autore e vittima, escludendo il delitto violento occasionale

Elenco dei reati (1/3):

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, anche aggravata (artt. 609-bis, 609-ter c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

Elenco dei reati (2/3):

- lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.) quando aggravate ai sensi:
 - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire
 - contro l'ascendente o il discendente,
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 (1. l'aver agito per motivi abietti o futili; 4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone)
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

Elenco dei reati (3/3)

- dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
- dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile.
- dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA CNR

art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, **la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2**

Articolo 2. Art. 362 c.p.p.

Assunzione di informazioni

Art. 2. Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

art. 384-bis c.p.p. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa **autorizzazione** del pubblico ministero, **scritta**, oppure **resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**, nei confronti di chi è colto in **flagranza** dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, *ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa*. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

*Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Articolo 3. Art. 370 c.p.p.

Atti diretti e atti delegati

Art. 3. Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, **la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.**

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

LE MISURE CAUTELARI

Il vero obiettivo (non esplicitato) della legge è quello di consentire il rapido ricorso a misure cautelari sulla persona dell'indagato che evitino il ripetersi e comunque l'escalation di episodi aggressivi.

>> Tempestiva e completa informazione del PM

>>> Motivata e completa richiesta di misura al GIP

- Ma la misura cautelare non è sempre necessariamente la risposta:
 - Tempi non immediati di 'reazione'
 - limitate nel tempo
 - Limitate nelle prescrizioni
 - Possibili violazioni
 - Carcere come estrema ratio
- Rischio di GIUSTIZIA DIFENSIVA
- Diverse misure a tutela delle persone offese (case protette, intervento dei servizi, etc...)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ESIGENZE CAUTELARI

art. 274 lett. c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.... Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Protocolli di valutazione del rischio (SARA Spousal Assault Risk Assessment – Valutazione del rischio di violenza domestica), citato anche nella Risoluzione CSM del 9 maggio 2018.

Parametri SARA:

un episodio di grave aggressione fisica (chi pone in essere un atto rilevante di aggressione fisica verso partner assai verosimilmente tenderà a reiterare);

escalation della gravità di violenze/minacce

violazione misure cautelari o interdittive

fase di separazione personale

fase di gravidanza della donna (che aumenta il senso di perdita e la paura dell'abbandono);

perdita lavoro e frustrazione

abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che alterano la soglia di controllo del sistema nervoso centrale e, indirettamente, acuiscono la conflittualità nella coppia;

disturbi di personalità o mentale

Articolo 4. Nuovo reato: art. 387-bis c.p.

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). –

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Articolo 7. Nuovo reato: art. 558-bis c.p.

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).

1. Chiunque, con violenza o minaccia, **costringe** una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la **induce** a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

...».

Articolo 7. Nuovo reato: art. 558-bis c.p.

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).

...

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia-

- Deroga al principio di territorialità
- Anche unioni prive di effetti in Italia (minorenni infra 14)
- Reato a tutela del matrimonio, ma soprattutto della libertà di determinazione

Articolo 10. Nuovo reato: art. 612-ter c.p. «Revenge Porn»

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video **a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate**, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

...

[sexting]

Articolo 10. Nuovo reato: art. 612-ter c.p.

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Articolo 12. Nuovo reato: art. 583-quinquies c.p.

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'**interdizione perpetua** da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

- Art. 583 co. 2 n. 4 c.p.: abrogato.
- Art. 585 co. 1 c.p.
- Art. 4-bis Legge Penitenziaria 26 luglio 1975, n. 354

Inasprimento pene

- maggiore severità repressiva (sfiducia nella dosimetria giudiziale dei trattamenti sanzionatori)
- Aumento termini di custodia cautelare
- prognosi sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale
- Termini di prescrizione



2018-2019	Periodo 1.8.2019 - 30.9.2020			DIFFERENZE 2020-2019		
	Sopravv.	Esauriti	Pendenti	SOPRA	ESAURITI	PENDENT
Art. 572	392	351	174	51	63	-9
Art. 609 bis	103	80	82	-2	7	14
Art. 609 quater	24	25	19	-1	3	0
Art. 609 octies	4	4	2	-1	-2	-1
Art. 612 bis	190	170	83	39	40	1



2018-2019	RRG	IMM	ARCH	ARR.	OCC	AD
Art. 572	104	43	151	10	15	2
Art. 609 bis	32	9	28	4	7	7
Art. 609 quater	4	1	13	0	0	2
Art. 609 octies	1	0	1	0	0	0
Art. 612 bis	49	30	52	2	7	11